



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Reg. Int./Fin. 69

OGGETTO: Concessione assegno di maternità art. 66 Legge 448/98 e successive modifiche.

N. Reg. Gen. 342

Del 29/08/2019

IL Resp.le della P.O. n. 4

- Vista la legge 23/12/98 n. 448 che prevedeva la concessione di un assegno di maternità per i figli nati successivamente al 1/7/99 e fino al 31/12/99 nella misura di £. 200.000 mensili e per un massimo di 5 mensilità;
- Preso atto che sono state pubblicate, sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 82 del 6 aprile 2019, le rivalutazioni, per l'anno 2019, della misura e dei requisiti economici dell'assegno per il nucleo familiare numeroso e dell'assegno di maternità. La variazione nella media 2018 dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato con le esclusioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 81, da applicarsi per l'anno 2019 ai sensi dell'art. 13, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (assegno al nucleo familiare numeroso e assegno di maternità) è pari allo 1,1 per cento (comunicato ufficiale dell'ISTAT del 16 gennaio 2019) fissando in €. 346,39 l'assegno mensile di maternità (per un totale di 5 mesi) per il periodo dal 1° Gennaio 2019 al 31 Dicembre 2019;
- Dato atto che ai sensi dell'art. 66 della predetta legge, l'assegno di maternità spetta qualora il nucleo familiare di appartenenza delle madri abbia un reddito non superiore ai valori dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) con riferimento a nuclei familiari con 3 componenti o con requisito economico riparametrato in applicazione del Decreto Legislativo n. 109/98 nel caso di diversa composizione del nucleo familiare, incrementato dall'indice Istat dei prezzi al consumo, che per l'Anno 2019 è di €. 17.330,01;
- Preso atto che per le istanze di cui alla presente determinazione sono state riscontrate positivamente, da parte dell'Ufficio Servizi Sociali, tutte le condizioni volute dalla legge, per cui nulla osta alla concessione degli assegni di maternità in favore degli aventi diritto.
- Visti gli artt. 4 e 7 del regolamento di esecuzione approvato con D. M. 15/7/99 n. 306.
- Considerato che:
 - a) gli assegni per il nucleo familiare e di maternità sono concessi con provvedimento del Comune, alle condizioni e nella misura stabilita dagli artt. 65 e 66 della Legge 448/98 e del relativo regolamento e successive modifiche;
 - b) al pagamento degli assegni concessi dal Comune, provvede l'Inps, previa trasmissione di dati online da parte del Comune quale Ente erogatore.
- VISTA la Determinazione Sindacale n. 04 del 06/02/2017 relativa all'attribuzione di funzioni ex art. 51 comma 3 bis Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni.
- Visto il D.Lgs. n. 267/2000 nella parte relativa all'ordinamento finanziario e contabile degli EE. LL. Che si applica nella Regione Siciliana direttamente e senza norme Regionali di recepimento; P.Q.M.

DETERMINA

- 1) Concedere, in applicazione del combinato disposto dell'art. 66 della legge 448/98 integrato dall'art. 80 comma 11 della Legge 388/00 e dell'art. 4 del regolamento di esecuzione di cui al D.M. 306/99 gli assegni di maternità ai nominativi di cui all'allegato "A", che per la legge sulla privacy, non viene pubblicato, ma depositato presso l'Ufficio Servizi Sociali nella misura accanto segnata, dando atto che in sede istruttoria sono state esaminate e riscontrate favorevolmente tutte le condizioni previste dalla legge.
- 2) Trasmettere all'INPS online l'elenco dei beneficiari affinché ai sensi dell'art. 7 del regolamento di esecuzione n. 306/99 provveda al pagamento degli assegni di maternità in favore dei beneficiari.

Il Resp.le dell'Ufficio Servizi Sociali
Daunisi Alfonso

Il Dirigente Resp.le dei Servizi Sociali f.f.
Lauria Salvatore